

N. 46328 / 2018 R. G.



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio in data 8 luglio 2020 nelle persone dei magistrati:

dr. Pietro Caccialanza	Presidente
dr. Olindo Canali	Giudice
dr.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale *ex art. 35 bis* D. L.vo 25/2008 iscritto al n. **46328/2018 R.G.** e promosso da

, nato in Sierra Leone a Koidu City il , **CUI 05AUM70**, elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora 42, presso lo studio dell'avv. Stefania Santilli, che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: Ricorso *ex art. 35* D. L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale

In fatto

Con ricorso *ex art. 35* D.Lvo 25/2008 depositato il 3 ottobre 2018, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il signor adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il

provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 20 luglio 2018 e notificato il 4 settembre 2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D. L.vo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio in data 29 gennaio 2019 tramite funzionario delegato della Commissione, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8) e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 2 settembre 2019, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 bis comma 11¹, successivamente differita al 15 giugno 2020, ed ivi tenutasi in forma cartolare, nell'ambito delle misure organizzative volte a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia.

In previsione di tale udienza il difensore ha depositato nota scritta, allegando nuovi documenti circa la situazione attuale in Sierra Leone.

Il giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 8 luglio 2020.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si attegga come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Avanti alla Commissione Territoriale che lo ha sentito il 18 luglio 2018, il ricorrente ha affermato:

- a. di essere cittadino della Sierra Leone, originario della città di Koidu City; di appartenere all'etnia Kono e di professare la religione musulmana sunnita;
- b. di essere orfano di madre sin dall'età di quattro anni, essendo ella morta nel 2002 durante la guerra civile;

¹ 1 La locuzione “*fissa l'udienza per la comparizione delle parti*” è ricorrente nel codice di rito (a meri fini indicativi e non tassativi cfr. artt. 162 comma 7; 181; 183; 185; 660 con riferimento all' art 163; 669 septies; 713; 714; 723; 728; 736 c.p.c.) ma non significa affatto che, la fissazione dell'udienza di comparizione comporti la presenza personale ovvero l'audizione di una o di entrambe le parti. Di converso, fermo il principio generale per cui il giudice “*può ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa*” (art. 117 richiamato dall'art. 185 c.p.c.), il codice di rito, quando ha inteso disporre la comparizione personale delle parti, ne ha fatto esplicito riferimento e ciò o al fine di procedere ad attività istruttoria che non possa che prevedere la presenza personale delle parti (art. 231; art 238 c.p.c) ovvero per procedere alla loro personale audizione (cfr. art. 707 “*i coniugi devono comparire personalmente davanti al Presidente con l'assistenza del difensore*”; art. 708 “*all'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente*”). Ne consegue che la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti prevista dai commi 10 e 11 dell'art. 35 bis D. L.vo 25/2008 ha valore strettamente tecnico/processuale e non si riferisce, necessariamente, alla *presenza personale* delle parti, né tanto meno deve essere intesa come udienza per procedere alla “*audizione del richiedente*”.

- c. di avere quindi vissuto con il padre a Seidu e di avere qui frequentato la scuola primaria;
- d. di avere frequentato la scuola secondaria presso uno zio a Koidu;
- e. di aver perso lo zio negli ultimi anni, in seguito all'epidemia di ebola che aveva interessato il Paese;
- f. di aver perso anche il padre nel mese di gennaio 2016, in seguito ad una malattia;
- g. di non essere sposato e di non avere figli;
- h. di aver lasciato il Paese d'origine il 14 febbraio 2016 e di essere entrato in Italia il 28 giugno 2016.

Quanto ai motivi che lo hanno indotto ad espatriare ha dichiarato:

- i. che il padre era un importante capovillaggio di Seidu Village, sposato in prime nozze con una donna dalla quale aveva avuto tre femmine; *“mio padre aveva deciso di sposare un'altra donna perché la sua prima moglie aveva sempre figlie femmine e in Africa il figlio maschio ha più importanza”*;
- j. che aveva sempre avuto un rapporto conflittuale con la matrigna, che più volte lo aveva maltrattato;
- k. che il padre gli aveva detto fin da bambino di essere membro della società segreta Poro Society: *“Quando faceva questo rito mi chiamava per farmi vedere cosa faceva, ma mi diceva che non dovevo parlare con nessuno di quello che stava facendo. A mio padre volevo molto bene e ogni volta che lui faceva qualcosa sempre mi chiamava per rendermi partecipe anche perché sapeva che io avrei ereditato tutto compreso anche il suo ruolo nella Poro secret society quindi voleva che vedessi i riti”*;
- l. che dopo essersi trasferito presso lo zio nel 2009, per frequentare la scuola secondaria, tra il 2011 e il 2014 non era più tornato nel proprio villaggio, temendo per la sua incolumità in ragione del rapporto conflittuale con la matrigna: *“Viviamo in un costante litigio, lei mi odia e non mi dava da mangiare inoltre mi picchiava e mi maltrattava anche perché mio padre è sempre con il Poro secret society e non c'era mai.”*
- m. che nel 2014 aveva dovuto interrompere la scuola a causa del propagarsi dell'epidemia di ebola;
- n. che tale epidemia aveva ucciso lo zio presso cui dimorava e costretto lui e la famiglia dello zio a stare in quarantena per circa tre settimane;
- o. che poco dopo aveva scoperto che anche il padre era gravemente malato; aveva dunque fatto ritorno a Seidu, ma non aveva potuto fargli visita negli ultimi giorni di vita, non essendo membro della Poro Society;
- p. che in seguito alla morte del padre era stato informato dell'obbligo di ereditare il suo ruolo nella Poro Society: *“Dopo tre giorni ci hanno detto che mio padre era morto e non ci hanno consentito di vedere il corpo e mi hanno chiamato dicendo che adesso come da tradizione toccava a me ricoprire il ruolo di mio padre all'interno della secret society. Io non volevo fare parte di questo gruppo però mi hanno detto che era la tradizione e che avevo l'obbligo di farlo”*;
- q. che era stato condotto in una foresta, dove era iniziato il rituale di iniziazione: *“Così, il giorno dopo verso l'alba, alle tre di mattina, i membri della society tornarono in città, mi hanno bendato e coperto la bocca e mi hanno condotto in un bosco. Mi hanno portato sulla spalla e mentre camminavano cantavano una canzone che comprendevano solo loro. Quando siamo arrivati lì hanno levato la benda dalla faccia e mi hanno detto che adesso*

toccava a me prendere il posto di mio padre. Loro erano tutti vestiti di rosso e hanno dipinto la faccia di colore rosso, a quel punto si sono disposti a cerchio, mi hanno levato il vestito che avevo addosso e cinque di loro si sono avvicinati a me, mi hanno tirato uno per un braccio e uno per l'altro, un altro mi teneva una gamba e un altro l'altra gamba e hanno detto che dovevano cominciare e che quello era il primo rito di iniziazione. Uno di loro è venuto davanti a me, aveva un coltello in mano e mi ha accoltellato sulla schiena come hai potuto vedere dalle foto che ti ho portato ². Io stavo piangendo mentre loro erano contenti e cantavano come se stessero festeggiando qualcosa di particolare”;

- r. che dopo aver subito ferite rituali alla schiena, era stato introdotto alle regole del gruppo, come per esempio l'obbligo di dormire un mese e una settimana con il cadavere del padre, al quale era stata tagliata la testa: *“Io avrei dovuto usare la testa di mio padre per bere acqua”*. Era stato informato, altresì, sulle norme basilari, quali la segretezza totale della società e l'importanza fondamentale dell'appartenenza alla Poro Society nella comunità della Sierra Leone: *“Se non appartieni a questo gruppo non puoi diventare un uomo di successo nel Paese e per esempio un uomo se non fa parte di questo gruppo viene definito “femmina” anche se in realtà è un maschio”*;
- s. che aveva trascorso più di un mese con la società, passato il quale era stato riportato nuovamente nella foresta per essere informato sul sacrificio finale: *“Secondo le regole del gruppo io avrei dovuto portare una persona tra le mie sorelle o mio fratello al gruppo affinché fosse sacrificato. Ad esempio se avessi portato mia sorella le avrebbero tagliato il seno e loro avrebbero raccolto il sangue e l'avrebbero dato a me e io avrei dovuto consegnare quel sangue agli spiriti; se invece fosse stato mio fratello lo avrebbero legato e gli avrebbero tagliato i genitali e il sangue sarebbe stato consegnato agli spiriti. Da lì loro si accertano che tu sei un membro di questo gruppo”*;
- t. che essere stato posto nella condizione ineludibile di dover decidere se sacrificare se stesso o uno dei suoi fratellastri e, passati i tre giorni concessi, non era riuscito a scegliere. Era stato convocato per conoscere l'esito della sua decisione, ma contestualmente nella foresta erano avvenuti degli spari – riconducibili alla caccia – e per questo si era creato uno scompiglio generale e aveva approfittato di ciò per darsi alla fuga;
- u. che aveva cercato riparo da un amico, ma *“lui viveva con sua nonna e lei mi ha visto tutte le ferite sulla schiena. La nonna ha capito che era stata la Poro secret society a farmi questo e a quel punto tutto il villaggio ha capito chi fossi e cosa mi fosse successo. Questo mio amico allora mi ha detto che tutti sapevano della mia storia e che sarei dovuto andare via, altrimenti mi sarebbero sempre venuti a cercare”*;
- v. che era riuscito a trovare un passaggio per abbandonare il paese da parte di un uomo senegalese che gli aveva proposto di portarlo alla polizia, ma *“io gli ho detto che non potevo andare alla polizia perché la polizia mi avrebbe consegnato alla Poro secret society perché non può intromettersi nelle cose della society”*.

Il richiedente temeva, in caso di rientro in Sierra Leone, di essere ucciso dai membri della Poro Society per non avere sacrificato una delle sorelle o il fratello.

Sulla completezza dell'audizione

² La Commissione dà atto, nel verbale, dell'acquisizione di immagini raffiguranti una schiena ferita.

Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, ribadite nella nota conclusiva presentata dal difensore, non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Si richiama, in ogni caso, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione (causa C.560/2014) nella sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“Deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda...”*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia, Seconda Sezione, il 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla Direttiva “Procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

42 *Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

43 *A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.*

44 *Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.*

La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare

udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto “*all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestatamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa*” (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

Sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa

Preliminarmente, la difesa del ricorrente solleva dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'intero D.L. 17.2.2017 nr. 13 – ed alla conseguente legge di conversione:

- ▶ per violazione dell'art. 77 Cost. (nei limiti previsti dall'art. 15 l. 400/1988), in quanto sprovvisto dei requisiti costituzionali e legislativi di necessità ed urgenza, poiché contiene da un lato norme di non immediata applicazione, dall'altro norme del tutto eterogenee;
- ▶ per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto le controversie previste dagli artt. 737 ss. c.p.c. (alle quali rinvia l'art. 35 bis D. L.vo 25/2008) sarebbero solo quelle in materia di riconoscimento della protezione internazionale e non quelle avverso il diniego della protezione umanitaria.

Ritiene il Collegio che la questione, così sollevata, sia manifestamente infondata.

In linea di principio, è ammissibile la verifica della tenuta costituzionale della scelta del legislatore di emettere disposizioni di legge con la speciale procedura della decretazione d'urgenza. Infatti, come affermato dalla sentenza n. 29/1995 della Corte Costituzionale, il difetto dei requisiti del “caso straordinario di necessità ed urgenza” si traduce in un vizio in procedendo, idoneo a travolgere, una volta intervenuta, la stessa legge di conversione (affermazione ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 341/2003).

La Corte Costituzionale ha, tuttavia, ulteriormente statuito che per essere scrutinato, tale difetto “*debba risultare evidente*”, tanto che la declaratoria di incostituzionalità della decretazione di urgenza è intervenuta “*soltanto una volta, in presenza dello specifico fenomeno, divenuto cronico, della reiterazione dei decreti-legge non convertiti (sentenza n. 360 del 1996)*” (così Corte Cost. 171/2007).

Nessun rilievo in termini di legittimità costituzionale può, quindi, essere effettuato qualora non si sia in presenza di una “*evidente carenza*” dei presupposti di necessità ed urgenza (cfr. sentenza n. 196/2004, che richiama le sentenze n. 341 del 2003 e n. 6 del 2004).

Ritiene il Tribunale che tale evidente carenza non possa essere affermata in relazione alle materie disciplinate dal decreto n.13/2017. Invero, l'istituzione di sezioni specializzate, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, risponde all'esigenza di assicurare una maggiore celerità ai ricorsi giurisdizionali in materia di immigrazione, a fronte del significativo aumento delle richieste di protezione internazionale registratosi negli anni 2013-2016 in conseguenza dell'eccezionale afflusso di migranti.

Il vertiginoso aumento, negli ultimi anni, sia delle domande di protezione internazionale, sia dell'impugnazione dei dinieghi davanti ai Tribunali è un dato notorio, che il difensore non confuta in alcun modo.

Lo stesso preambolo alla legge di conversione richiama *“la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l'accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di effettività, in ragione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali”*.

Ad avviso del difensore sarebbe incompatibile con la decretazione d'urgenza l'esistenza, nel decreto di cui si discute, di disposizioni non immediatamente applicabili, la cui entrata in vigore è stata espressamente differita dal legislatore al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'esistenza di disposizioni a efficacia differita, tuttavia, non è di per sé incompatibile con la procedura della decretazione d'urgenza, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.178\2004. Nella specie, decidendo su una pregiudiziale relativa ad una norma contenuta nella legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i Minorenni), che disponeva il differimento della efficacia di alcune norme fino alla emanazione di una specifica disciplina, la Corte Costituzionale così statuiva:

“Nella giurisprudenza costituzionale è stato ripetutamente affermato che il sindacato sulla esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione di urgenza può essere esercitato solo in presenza di una situazione di "evidente mancanza" dei requisiti stessi (cfr. da ultimo le sentenze n. 6 del 2004, n. 341 del 2003, n. 16 del 2002). Tale non può certo essere considerata la situazione in esame, giacché la disciplina transitoria, introdotta dai decreti-legge censurati, si è resa necessaria per il fatto che la legge n. 149 del 2001 [Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile], nel prevedere l'obbligo dell'assistenza legale, non contiene specifiche disposizioni in ordine alla difesa di ufficio in favore di genitori e minori. Dalla carenza di tali disposizioni potrebbe infatti, come si rileva anche dalla relazione del Governo ai rispettivi disegni di legge di conversione, nonché, più in generale, dal relativo dibattito parlamentare, derivare un pregiudizio alla effettività del diritto di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere.”

Il decreto di cui si discute ha istituito le sezioni specializzate competenti all'esame delle impugnazioni dei dinieghi delle domande di protezione. L'avvio di tali sezioni non poteva avvenire se non attraverso una ulteriore produzione normativa secondaria (circolari del C.S.M.) che delineasse, ad organico invariato dei vari uffici interessati, i profili organizzativi e funzionali delle nuove sezioni alle quali il D.L. 13/17 e la legge 46/17 devolvevano la competenza (anche collegiale) in materia di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'unione europea. In data 1 Giugno 2017 (e quindi in data successiva all'adozione del decreto) il C.S.M. delineava la struttura e le modalità operative delle sezioni specializzate.

Ritiene inoltre la difesa che sia sintomo di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 77 e 111 Costituzione, l'adozione, con la procedura della decretazione d'urgenza, di disposizioni tra loro non omogenee.

Osserva il Collegio che, a prescindere dalla stessa correttezza del rilievo così formulato (dato che il presupposto della decretazione d'urgenza deve risiedere, appunto, nella necessità di provvedere in tempi ristretti e che non per questo le norme adottate devono necessariamente avere il medesimo oggetto), il decreto della cui legittimità si dubita contiene disposizioni omogenee in termini tematici,

dato che, oltre alle disposizioni in materia di protezione internazionale, sono state individuate le altre competenze della Sezione specializzata, tutte relative al diritto degli stranieri (comunitari e non) a permanere sul territorio nazionale, ovvero allo status di cittadini o apolidi.

Infine, la difesa solleva un dubbio di legittimità costituzionale in ordine alla adozione, con l'art. 35 bis L. 25/08 come modificata dal D.L. 13/17 e dalla legge di conversione 46/17, di un "*modello processuale*" – destinato a risolvere i conflitti attinenti diritti soggettivi e fondamentali della persona – calibrato sul rito camerale ex art. 737 c.p.c., ritenuto in palese violazione del diritto di difesa in quanto la norma (art. 35 bis D. L.vo n. 25/2008) si applica solo alle controversie relative alla protezione internazionale e non a quelle relative alla protezione umanitaria.

Pur non essendo chiaro il motivo della potenziale violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione, osserva il Collegio che anche questi dubbi di legittimità costituzionale devono ritenersi manifestamente infondati.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale appare dirimente sul punto: la sentenza n. 103/1985, richiamando precedenti e conformi pronunce della Corte, sottolinea che "*la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse non è, per sè, suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, < purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione >*".

Il rito camerale "speciale" introdotto dall'art. 35 bis D.L. 13/2017 rispetta il diritto al contraddittorio scritto, essendo previsto un diritto di replica alla difesa successivo alla scadenza dei termini assegnati al Ministero per le sue difese e alla Commissione Territoriale per il deposito degli atti della prima fase del procedimento, oltre all'assenza di preclusioni sia nella produzione di nuovi documenti, sia di nuove questioni di fatto non affrontate dalla Commissione nella prima fase. Invero, in altra pronuncia (n. 190/2013) la Corte, scrutinando la tenuta costituzionale dell'art. 54 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), che prevedeva che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 fossero introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile, risultante dagli artt. 3 del decreto legislativo n. 150 del 2011, 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile, richiamando una precedente sentenza (la n. 10/2013) ribadiva che "*nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza*". Sottolineava dunque la Corte come nella sentenza n. 10/2013 si fosse rilevato che la decisione richiesta avrebbe "*natura creativa e non sarebbe costituzionalmente obbligata, versandosi in materia nella quale sussiste la discrezionalità del*

legislatore”, richiamando il principio per cui “*la Costituzione non impone un modello vincolante di processo*” e ribadendo “*la piena compatibilità costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi*”.

La cognizione del giudice ordinario ex art. 35 D. L.vo 25/2008 – il quale rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata dall’art. 35 bis – ricomprende anche la valutazione dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, senza che possa essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui il citato art. 35 bis si riferirebbe unicamente alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

È infatti assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la decisione negativa assunta dalla Commissione Territoriale, tenuta d'ufficio a verificare l’esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell’art. 32, comma 3, D. L.vo 25/2008 è ricorribile, ai sensi del successivo art. 35, davanti al giudice ordinario, il quale, in caso di diversa valutazione dei requisiti per l’ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all’assunzione del provvedimento omissivo dalla Commissione Territoriale (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 9/12/2011, n. 26481; v. anche Cass. civ. Sez. Un., 28/2/2017, n. 5059). Si evita così un’incongrua frammentazione della necessaria unitaria valutazione di merito demandata al giudice. Tanto si spiega, in assenza di indicazioni contrarie da parte del legislatore, nell’accertata identità delle situazioni giuridiche relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla concessione di misure di protezione sussidiaria e dei permessi di soggiorno per motivi umanitari (Cass. civ., sez. un., 9/9/2009, n. 19393).

Il D.L. 13/2017, d’altra parte, non ha introdotto alcuna modifica sotto questo profilo tale da indurre ad una rimediazione di siffatta conclusione, pacificamente accolta dalla Suprema Corte.

Sulla valutazione di credibilità

In via generale e preliminare, si osserva che ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo, “*la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia*” (Cass. civ. Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310 cit.). Ciò perchè la protezione “*non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca*” (così, da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all’art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

Nel caso in esame, la Commissione Territoriale di Milano ha respinto la domanda del ricorrente ritenendo non credibili gli elementi relativi alle vicende narrate durante il colloquio in quanto:

► *risulta vago ed oltremodo generico il racconto, che manca di vissuto personale e risulta privo di elementi che possano circostanziare il ruolo rivestito dal padre all’interno della società;*

► *risulta poco verosimile che il richiedente, che da sempre era a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto prendere il posto di suo padre nella Poro Society, non sia stato da questi informato circa le finalità e i riti praticati dalla società segreta;*

► *non risulta attendibile che al richiedente fosse consentito di frequentare le moschee e i luoghi di culto, alla luce del fatto che vi è una aperta ostilità tra la Poro Society e le religioni musulmane e cristiane e che il richiedente fosse figlio di uno dei membri di spicco della Poro Society;*

► *il racconto manca di coerenza esterna, atteso che quanto riferito dal richiedente in merito alla società Poro, alla sua funzione sociale e ai suoi rituali iniziatici, pur essendo tale società esistente e diffusa in Sierra Leone e nei Paesi limitrofi, non trova alcun riscontro con le informazioni che si sono reperite sull'argomento, anche e soprattutto in relazione all'obbligo di aderirvi pena la morte, nonché alla trasmissione dei ruoli all'interno della società tra padre e figlio.*

Procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante giunge alla conclusione che possono innanzitutto essere accettate come **credibili** le circostanze (ritenute tali dalla stessa Commissione territoriale) della nazionalità sierraleonese del ricorrente e della sua appartenenza al gruppo etnico Kono.

Dalla lettura delle dichiarazioni rese alla Commissione, il Tribunale trae il convincimento che il racconto non sia né vago, né generico o stereotipato, ma rifletta una situazione realmente vissuta da , tale da condurre, per la concretezza dei riferimenti e dei dettagli e per l'effettività delle specifiche e peculiari lesioni da lui subite, al riconoscimento dello status di rifugiato.

Appare **credibile** la circostanza secondo cui, mentre il padre era in vita, egli non avesse precisa e puntuale conoscenza dei rituali svolti dal genitore all'interno della Poro Society, dal momento che la regola principale di tale associazione è proprio quella della segretezza verso i non affiliati.

E' inoltre **attendibile**, in considerazione dell'etnia di provenienza (Kono), la successione forzata al padre: nel distretto di Kono, infatti è previsto che il primogenito di ogni membro anziano della società succeda al padre alla morte di quest'ultimo, anche con la forza.

Sul punto, già sottolineato nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bologna, proc. 13716/2016), si richiama la fonte secondo cui "*in Kono District, east of Sierra Leone, the eldest son of any senior member of the Poro society is expected to succeed his father at the death of his father by force. The punishment in extreme cases is death, which should not even be subsequently discussed in public both by initiates and by non-initiates. The punishment also for doing so is death*" (cfr. Poro Society Members on the Rampage, available at: <https://www.globaltimes-sl.com/poro-society-members-on-the-rampage/>)

In generale, si veda sull'argomento il documento "*Country of Origin Research and Information (CORI), Sierra Leone: Fear of forced initiation into the Poro Secret Society in Freetown, 6 March 2009, HCR00004E, available at: <http://www.refworld.org/docid/49db6ccb2.html>*", dal quale emerge quanto segue:

"The Poro society is a long established cultural institution in Sierra Leone. It is present throughout the country and in Liberia and Ivory Coast. Membership is restricted to men. In Sierra Leone members come from several ethnic groups including the Mende (Southern and Eastern Provinces) and Temne (Northern Province), each comprising 30% of the total population. Poro is also common among Kono (3.1%), who originate from the Kono district in the East of the country".

La funzione della società segreta è quella di preservare le tradizioni della società tribale e di effettuare uno stretto controllo anche su costumi e tendenze sessuali degli affiliati:

“Secret Societies are an integral part of Sierra Leonean culture; their primary purposes are to regulate sexual identity and social conduct and to mediate relations with the spirit world. The societies have a religious, judicial, educational and military function. The Poro society educates boys, passing on spiritual secrets and powers of witchcraft. One source reports that membership of a secret society is a prerequisite to full tribal membership and is necessary to be considered an adult ready to marry; as a result, nearly everyone living in Sierra Leone’s provinces, particularly the rural parts, belongs to a secret society”.

Nelle aree rurali, inoltre, la società detiene un proprio sistema di leggi e di giurisdizione che può anche portare, in certi casi, a punire con la morte chi contravviene alle sue regole:

“According to anthropologist dr. Fanthorpe, secret societies play a major role in maintaining law and order in rural areas. The secret society operates under its own, isolated legal system. The societies define their own laws, procedures, and punishments. They possess their own jurisdiction, and any conflicts or crimes arising “out of the bush” stay within the secret society purview. It is unclear, however, whether secret society jurisdiction remains within secret society matters, or whether its borders span beyond into conflicts between secret society members, or even between members and non-members. The secret society world is religiously kept apart from the open community sphere in that it is a punishable crime to divulge any information about it to non-members. Furthermore, betraying one’s secret society invites curses on the individual and his or her close ones. Poro believe that violations of their laws are adjudicated by a masked spirit in the society bush, those found guilty of the most serious violations may be sacrificed to assuage the spirit”.

Forte e sicuro elemento di **credibilità** del racconto è dato, come si è detto, dalla narrazione del rituale di iniziazione, che ha certamente subito alla stregua del certificato medico del 17 settembre 2018 a firma del dott. Fabrizio Signorelli (operante presso l’associazione NAGA di Milano. Ivi si attesta, infatti, la presenza di *“molteplici piccole cicatrici rilevate della lunghezza di circa 1 cm disposte lungo tutto la colonna vertebrale ed estese lateralmente in regione lombare”*, e si precisa che siffatte lesioni *“sono compatibili con cicatrici da arma bianca da verosimile scarificazione rituale”*.

Da ultimo, è condivisibile l’osservazione svolta dalla Commissione Territoriale in ordine alla incompatibilità tra la religione musulmana abbracciata da e la Poro Society. La circostanza, infatti, risulta in linea con quanto riportato dalle fonti locali e internazionali a riguardo: *“Reports reaching Awareness Times have indicated a serious tension between Muslims and Poro Society members of Pendembu town in the Kailahun District ³, when the latter group forcibly captured several of the former and forcefully initiated them into the secret Poro society. Some Imams, Sheiks and other Muslim youths are reported to have fallen victim of this situation. According to reports the action of the Poro members is as result of Islamic preaching against the practices of the society, a situation which had reportedly angered the society members and had*

³ Si sottolinea la particolare rilevanza della fonte rispetto al presente procedimento, in quanto la città di Pendembu si trova, come quella di Koidu City ove abitava il ricorrente, nella parte orientale della Sierra Leone e la distanza tra le due città è inferiore a 100 km stradali.

therefore adopted the policy of forceful initiation of non-members a process which included the religion's leaders as well" (Awareness Times, 29 January 2007, Muslims clashes with Poro Society in Kailahun, Sierra Leone).

Peraltro, tale elemento non mina le dichiarazioni dello straniero, che ha riferito di essersi convertito all'Islam durante il soggiorno dallo zio a Koidu City e di non aver mai raccontato al padre di essersi convertito, ma di aver solo brevemente discusso con lui circa l'avversità predicata dall'Islam contro le società segrete: *"Un giorno ho provato a parlargli e gli ho detto che nella moschea parlavano male delle cose che faceva mio padre e lui mi ha chiesto chi avesse parlato male di quello che faceva. A quel punto non gli ho più detto niente perché altrimenti avrebbero fatto del male alla persona che mi parlava male della Society"*.

Alla stregua delle osservazioni sin qui svolte, in definitiva, le considerazioni sulla credibilità del richiedente appaiono in consonanza sia con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra riportate, sia con le linee guida internazionali (UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, *"Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System"*) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo.

Sullo status di rifugiato

Il ricorrente insiste in principalità per ottenere la più alta forma di protezione internazionale, ossia lo status di rifugiato, e in subordine domanda la protezione sussidiaria ovvero la protezione per ragioni umanitarie.

È noto come per il **riconoscimento dello status di rifugiato** sia necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

- atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica).

Deve altresì apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 (Stato, partito e organizzazioni anche internazionali che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie).

Per le ragioni sopra esplicate il racconto si deve ritenere credibile.

Per quanto concerne gli atti persecutori come definiti dall'art. 7, le torture subite dal ricorrente debbono pienamente ritenersi tali; in più, il fatto che egli presenti tuttora visibili cicatrici,

compatibili con atti di scarificazione rituale, lo espone a un timore fondato di poter essere nuovamente perseguitato a causa del suo rifiuto di affiliazione. Tale preoccupazione è per sua natura rivolta verso il futuro soprattutto alla luce del fatto che aver subito in passato atti persecutori può contribuire a rendere fondato il timore di subirne altri ancora.

Al riguardo, nell'art. 3, comma IV del D. Lgs. 251/2007 si legge: *“Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno [...]”*.

Per quanto attiene al requisito prescritto ex art. 5, l'organizzazione e la diffusione della Poro Society all'interno della Sierra Leone, evidenziata dalle fonti sopra riportate, consentono senz'altro di ritenere che tale soggetto possa agire senza significative possibilità di essere contrastato dalle autorità statali. Anzi, lo Stato stesso, che pur dovrebbe offrire protezione delle condotte persecutorie, è spesso diretto finanziatore e incoraggiatore dell'esistenza di tale società.

Le fonti riportano che spesso i partiti politici locali o le singole personalità politiche finanziano le società segrete, in quanto ritenute un bacino valido e sicuro di voti. Neppure la polizia riesce ad offrire una protezione al riguardo, ed anzi emerge che molti membri influenti in Sierra Leone (tra cui parte della polizia stessa) siano direttamente affiliati alla Poro Society. Si legge nel già citato documento *“Country of Origin Research and Information (CORI), Sierra Leone: Fear of forced initiation into the Poro Secret Society in Freetown, 6 March 2009, HCR00004E, available at: <http://www.refworld.org/docid/49db6ccb2.html>:*

“Men and women winning seats in parliament and jobs in government are expected to stay loyal to their home communities and direct state resources towards these communities. The secret societies remain a fundamental, albeit unspoken, factor in these informal political pacts. Few politicians that were not initiated in the localities they wish to represent can expect to win elections and once in office they are expected to provide job opportunities for fellow initiates...

Secret societies have become more 'secret' as a result of these tensions between civic governance and local loyalties. In rural areas Paramount Chiefs are leading political figures, they authorize all initiation rites in their chiefdom and are expected to serve as patrons, attending the rites and contributing to their costs... Senior politicians and bureaucrats often play a similar role. Alliances with village chiefs and society leaders allows the politically ambitious to secure command over local youth... Both of the major political parties have used this strategy for recruiting and disciplining political followers. The prominent politician Aiah Abu Koroma from Kono was publicly honored in 2007 because he had paid for the initiation of boys and girls into the Poro and Sande since the 1970s. According to Sierra Leonian newspaper, the Awareness Times, a local chief described Koroma's acts as having “helped in preserving Kono tradition and culture, which he noted are under <serious threat> from both western civilization and religious evangelism”... During the civil war both pro government Kamajors and RUF rebel forces attempted to utilize the Poro society for military and political ends... Threats have been made to use the Poro society membership to influence the outcome of post war elections”.

Solo recentemente, il governo della Sierra Leonese ha intrapreso qualche piccola azione di condanna riguardo alle pratiche di iniziazione, in particolar modo dopo la morte di svariati

adolescenti a causa delle torture subite ⁴. Tuttavia, queste flebili azioni non possono essere inquadrate in uno schema di protezione sicura.

Per tali ragioni si deve ritenere ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 D. L.vo 251/2007, in grado di offrire protezione.

Infine, circa i motivi di persecuzione cui all'art. 8 D. L.vo 251/2007, appaiono pertinenti alla situazione descritta i motivi religiosi di cui alla lettera b), definiti come *“le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte”*.

Il diritto internazionale umanitario tutela il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione nel senso più ampio possibile, ed in modo tale da includervi la libertà di cambiare religione, di professarla e di manifestarla, sia in pubblico che in privato. La persecuzione per motivi religiosi può sussistere anche quando una tale interferenza è mirata contro una persona che non desidera professare alcuna religione, rifiuta di aderirvi o non vuole conformarsi a una parte o a tutti i riti e le usanze di una religione, come nel caso del sig. . Il ricorrente, che ha già compiuto un proprio atto di fede verso un'altra religione, non vuole aderire alla società Poro, che oltre ad essere una società segreta è anche da inquadrarsi come culto.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza resa dalla Grande Sezione nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11 Bundesrepublik Deutschland/Y.Z., 5 settembre 2012, *“l'esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà”*, dunque una violazione del diritto alla libertà di religione può costituire una persecuzione qualora il richiedente, a causa dell'esercizio di tale libertà, corra un rischio effettivo e concreto di essere perseguitato o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di un soggetto autore della persecuzione. La Corte ha sottolineato che, **qualora la partecipazione a cerimonie pubbliche di culto, singolarmente o in comunità, possa comportare la concretizzazione di siffatte lesioni**, la violazione del diritto alla libertà di religione può configurarsi come sufficientemente grave per l'adozione della protezione maggiore.

In ragione dei motivi sopra esposti, si riconoscono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Sulle spese

In punto spese considerato per un verso che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, e tenuto conto per altro verso della condotta processuale della amministrazione statale, che pur costituitasi si è limitata a richiamare il proprio provvedimento, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

Si provvede con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

⁴ Si veda la lettera del governo in <https://www.thesierraleonetelegraph.com/government-bans-secret-society-initiation-ceremonies-as-two-men-are-killed/>

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
decidendo sul ricorso proposto *ex art. 35 bis* D. L.vo n. 25/2008 depositato in data 3 ottobre 2018 da _____ nei confronti del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale il 20 luglio 2018 e notificato il 4 settembre 2018

RICONOSCE

a _____, nato in Sierra Leone a Koidu City il _____ – CUI _____, lo status di rifugiato.

Compensa le spese tra le parti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8 luglio 2020 effettuata con modalità di collegamento mediante videoconferenza.

Il Presidente estensore *dott. Pietro Caccialanza*